

STATUTI

NOME, SEDE E DURATA

Art. 1

L'Associazione Triangolo (in seguito detta pure Associazione) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile Svizzero con sede a Locarno.

L'associazione ha una durata illimitata.

SCOPO

Art. 2

L'Associazione ha il seguente scopo:

1. favorire lo spirito di solidarietà individuale e della società nei confronti del malato oncologico o con patologie croniche;
2. contribuire a diminuire l'isolamento sociale del malato oncologico o con patologie croniche;
3. promuovere e sostenere le risorse del paziente e della sua famiglia nell'affrontare la malattia;
4. favorire ed incoraggiare le cure a domicilio del malato oncologico o con patologie croniche, coordinando l'impiego ottimale delle risorse disponibili a tale scopo.

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Art. 3

Per raggiungere lo scopo statutario l'Associazione è dotata di strutture operative, si avvale dell'attività di volontariato e di personale remunerato e collabora in modo coordinato con altri enti attivi sul territorio.

SOCI

Art. 4

Soci dell'Associazione sono le persone, sia volontarie che remunerate, che offrono regolarmente un lavoro di volontariato o retribuito nell'ambito degli scopi dell'Associazione, secondo modalità definite dall'Assemblea o dai presenti statuti, e che vengono iscritti nell'elenco dei soci.

All'interno dell'Associazione è possibile costituire delle Sezioni secondo esigenze geografiche. Alle Sezioni è data facoltà di gestire autonomamente la parte della propria attività e ciò sulla base di un regolamento organizzativo promulgato dal comitato direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5

Nell'ambito dello scopo sociale l'Associazione comporta per i suoi soci, in particolare i seguenti diritti e doveri:

- diritto al risarcimento delle spese vive;
- per il volontariato, prestazione di al massimo 4 ore settimanali;
- rispetto del segreto professionale ai sensi delle leggi vigenti;
- partecipazione alle attività di formazione e di coordinamento dell'Associazione.

Un socio che non si sente più di partecipare attivamente al lavoro dell'Associazione viene esonerato dai suoi impegni, perde la qualifica di socio, rimane però legato al segreto professionale.

SOCI SOSTENITORI

Art. 6

Si diventa soci sostenitori dell'Associazione con il versamento di un contributo finanziario oppure con il sostegno sotto qualsiasi altra forma.

ORGANI

Art. 7

Organi dell'Associazione sono:

1. l'assemblea
2. il comitato direttivo
3. l'ufficio di revisione.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'assemblea è l'organo superiore dell'Associazione. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno in primavera e viene convocata dal comitato direttivo con comunicazione scritta o per e-mail dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data prevista. Un'assemblea straordinaria può venir convocata dal

comitato direttivo direttamente o su richiesta di almeno 1/5 dei soci con convocazione scritta o per e-mail rispettando i termini e con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

Art. 9

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e quindi diritto di voto i soci attivi indicati all'art. 4. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, salvo disposizione contraria degli statuti.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Ad un'assemblea che non potesse deliberare per numero insufficiente di partecipanti dovrà far seguito per convocazione del comitato direttivo ed entro 7 giorni una nuova assemblea che deciderà a maggioranza semplice, qualsiasi sia il numero dei presenti.

I soci sostenitori dell'Associazione possono partecipare all'assemblea in qualità di osservatori senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimersi.

Art. 10

Possono essere oggetto di risoluzione unicamente trattande all'ordine del giorno.

Art. 11

Competenze dell'assemblea:

- nomine statutarie (presidente, membri del comitato direttivo, ufficio di revisione);
- approvazione della relazione annuale del/della presidente dell'Associazione e dei/delle presidenti delle sezioni;
- approvazione del bilancio e del conto economico annuali e della relazione dell'ufficio di revisione;
- accettazione di nuovi soci;
- esclusione di un socio per gravi motivi; in tal caso è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti;
- approvazione di spese straordinarie;
- modifica degli statuti; in tal caso è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 12

Il comitato direttivo è composto da sette membri, compreso il/la presidente dell'Associazione. Tutte le Sezioni vi sono rappresentate.

Delibera validamente alla presenza di almeno quattro membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, decide quello del/della presidente.

Art. 13

Le cariche hanno la durata di quattro anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 14

I compiti del comitato direttivo comprendono tutti quelli non spettanti ad un altro organo ed in modo particolare:

- il disbrigo degli affari correnti dell'Associazione;
- la convocazione dell'assemblea ordinaria;
- l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- gli incarichi particolari su mandato dell'assemblea;
- la sorveglianza di tutte le attività dell'Associazione;
- la convocazione di un'assemblea straordinaria in caso di necessità;
- la designazione delle cariche al suo interno, in particolare del/della vicepresidente e del/della segretario/a, quest'ultimo/a può anche non essere membro del comitato;
- la tenuta dei conti annuali in corrispondenza con l'anno civile.

Art. 15

L'attività del comitato direttivo è coordinata dal/dalla presidente dell'Associazione che ne fissa anche il programma.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 16

L'Ufficio di revisione è un organo esterno e indipendente, di principio un/una fiduciario/a.

MEZZI FINANZIARI

Art. 17

Per l'adempimento dei suoi scopi l'Associazione dispone dei contributi dei soci e dei soci sostenitori come pure di elargizioni, di donazioni e di altri conferimenti da parte di persone fisiche o giuridiche oppure istituzioni pubbliche o private.

Il comitato direttivo può disporre dei mezzi finanziari dell'Associazione senza il consenso dell'assemblea fino ad un importo di CHF 10'000.00 per spesa.

RAPPRESENTANZA

Art. 18

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del/della presidente e del/della vicepresidente oppure del/della presidente o del/della vicepresidente e del/della segretario/a oppure del/della presidente con un altro membro.

Art. 19

Gli impegni finanziari dell'Associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione avviene conformemente alle prescrizioni legali.

Lo scioglimento è deciso dall'assemblea e deve essere approvato dai 3/4 dei soci dell'Associazione presenti all'assemblea.

Il Comitato direttivo si occupa della liquidazione dell'Associazione.

I beni restanti dell'associazione saranno attribuiti ad un'associazione con scopo analogo.

Le comunicazioni ai soci avvengono per lettera o e-mail. Le pubblicazioni avvengono sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC).

Adottati dall'assemblea del 12 febbraio 1990, gli statuti sono entrati in vigore il 14 febbraio 1990.

Gli statuti sono stati modificati nelle assemblee tenute alle seguenti date:

18 marzo 1991, 14 dicembre 1992, 4 giugno 1993, 12 ottobre 2000, 10 maggio 2007, 25 giugno 2012, 30 aprile 2015 e 21 maggio 2025.